




Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

In collaborazione con



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sicurezza sul lavoro in ambito medico

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE DI RSPP (D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997)



GIUGNO/ OTTOBRE 2016
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena



Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

DECRETO 81/08



2

Modena, Sabato 10 settembre 2016
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena



Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi

2. Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare **corsi di formazione**, di durata minima di 16 ore e massima di **48 ore**,.....

3. Il datore di lavoro che svolge i compiti di cui al comma 1 è altresì tenuto a frequentare corsi di **aggiornamento**

Accordo conferenza stato regioni seduta del 21.12 2011

L'11 gennaio 2012 sono stati pubblicati gli **accordi del 21 dicembre 2011** **Aggiornamento** per coloro che abbiano frequentato i corsi per lo Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi secondo quanto previsto dal D. M. 16/01/97 e per gli esonerati ex art.95 D.Lgs 626/94

•aggiornamento con periodicità quinquennale a decorrere dalla data di pubblicazione dell'accordo per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997 (entro l'11 gennaio 2017)

•14 ore x rischio alto (le ore di aggiornamento possono non essere continuative ed esaurirsi nell'arco dei 5 anni)

•per gli ESONERATI il primo termine per l'aggiornamento era stato individuato a 24 mesi dalla data di pubblicazione dell'accordo (entro 11 gennaio 2013)



ACCORDO STATO REGIONI 7 LUGLIO 2016

- l'Accordo del 7 luglio 2016, pur direttamente rivolto ai RSPP e ASPP, modifica anche alcuni aspetti specifici di accordi precedenti al fine di uniformarne la disciplina.
- Transitoriamente, per un anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, i corsi per RSPP e ASPP possono ancora svolgersi secondo quanto previsto dall'accordo del 26 gennaio 2006.

AGGIORNAMENTO

- Obbligo di aggiornamento quinquennale
- il primo quinquennio ha avuto inizio l'11 gennaio 2012 e si esaurisce nel gennaio 2017.
- i datori di lavoro RSPP che hanno effettuato 14 ore di aggiornamento entro l'11 gennaio 2017 dovranno svolgere il prossimo aggiornamento di 14 ore (?) nel successivo quinquennio ovvero entro l'

11 GENNAIO 2022





D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

QUALI ATTIVITÀ RICOMPRENDE LA NORMATIVA ?

**ART. 3 COMMA 1: SI APPLICA A TUTTI I SETTORI DI
ATTIVITÀ, PRIVATI E PUBBLICI, E A TUTTE LE
TIPOLOGIE DI RISCHIO.**

**ART. 4... SI APPLICA A TUTTI I LAVORATORI E
LAVORATRICI SUBORDINATI E AUTONOMI, NONCHÉ AI
SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI**

***OVVERO SI APPLICA A TUTTE LE ATTIVITÀ
IN CUI SONO PRESENTI LAVORATORI O
SOGGETTI AD ESSI EQUIPARATI***

LAVORATORI “DIPENDENTI”

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Definizioni



«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, **con o senza retribuzione**, anche al solo fine di **apprendere** un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.



LAVORATORI “DIPENDENTI”

■ D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Definizioni

Al lavoratore così definito è **equiparato**: il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; **l'associato** in partecipazione; il soggetto beneficiario delle iniziative di **tirocini formativi** e di orientamento di cui all'*articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196*, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari** e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alle strumentazioni o ai laboratori in questione; **il volontario**, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che effettua il servizio civile.....



LAVORATORI DIPENDENTI



Sono lavoratori oltre a coloro che sono regolarmente assunti:

- Chi svolge un'attività lavorativa, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione
- il socio di società anche di fatto, l'associato in partecipazione
- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione quando si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali



INOLTRE SONO LAVORATORI

- ❑ I COLLABORATORI A PROGETTO
- ❑ I LAVORATORI PARASUBORDINATI
(i collaboratori coordinati e continuativi co-co-co)
- ❑ I LAVORATORI SOMMINISTRATI
(ex lavoro interinale)
- ❑ I LAVORATORI OCCASIONALI
(es. coloro che sono retribuiti attraverso 'buoni lavoro' “*voucher*”).

LAVORATORI “DIPENDENTI”

Se nello studio sono presenti lavoratori (dipendenti) o soggetti ad essi equiparati:

- Lo **studio** risponde alle norme sui **luoghi di lavoro**.



- Il **titolare** dello studio diventa **datore di lavoro** e deve uniformarsi alla normativa vigente in materia.



- Sono da rispettare le norme e le leggi a tutela dei **lavoratori**.





D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

**IN QUALI CASI È FATTO
OBBLIGO DI EFFETTUARE
LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI?**

**SE NEL LUOGO DI LAVORO SONO
PRESENTI LAVORATORI: SEMPRE
IMMEDIATAMENTE ALLA
COSTITUZIONE DI UNA NUOVA
IMPRESA**



**VALUTAZIONE DEI RISCHI
SU QUALE FIGURA RICADE
L'OBBLIGO DI LEGGE ?**

Sistema sanzionatorio

SU CHI RICADE L'OBBLIGO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

- Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
- 1. **Il datore di lavoro** effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.

- Art. 17. Obblighi del datore di lavoro **non delegabili** comma 1 lettera a)
 - a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'*articolo 28*

ADEMPIMENTI LEGATI ALL'APPLICAZIONE DEL D.Lgs. 81/08

DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

SPP: Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

RSPP: Responsabile Servizio Prevenzione Protezione: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. Può essere il datore di lavoro stesso.

RSL: Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro



MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE



- *In caso di mancata valutazione dei rischi, in mancanza del documento di valutazione o di data certa sullo stesso, di redazione incompleta del DVR, di mancanza dei criteri adottati per la valutazione o la mancata consultazione del rappresentante dei lavoratori sono previste sanzioni molto severe, che prevedono a seconda della violazione pene che comprendono **l'arresto** o in alternativa ammende che possono arrivare ai 15.0000 euro, con ulteriori aggravii di pena per aziende in cui è presente un maggior rischio compreso quello biologico.*
- **Art. 55.** comma 1 lettera a) 1. *È punito con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro:*
 - a) *che omette la valutazione dei rischi e l'adozione del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a ...*

MANCANZA, OMISSIONE DEGLI OBBLIGHI DI LEGGE

- Esistono **diversi enti preposti a diversi tipi di controlli** che possono richiedere di visionare il DVR, quali per esempio l'ASL, l'INPS, l'INAIL, piuttosto che i Vigili del Fuoco e che possono addebitare al datore di Lavoro sanzioni che vanno dall'ammenda alle **pene detentive**.
- Inoltre la **mancata redazione del DVR, se reiterata**, può comportare anche la **sospensione dell'attività imprenditoriale**.

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE
Art 28 c. 1 lettera a)	<p>Omessa valutazione dei rischi</p> <p>Mancanza di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p>	<p>arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p>
Art 28 c. 1 lettera b)	<p>Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);</p>	<p>arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro</p>
Art 28 c. 1 lettera c)	<p>Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p>	<p>ammenda da 3.000 a 9.000 euro</p>


ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO DELLA VIOLAZIONE	SANZIONE
Art 28 c. 1 lettera d)	Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
Art 28 c. 1 lettera e)	Mancanza della indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione , del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;	ammenda da 3.000 a 9.000 euro
Art 28 c. 1 lettera f)	Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.	arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro



COSA È LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI – DEFINIZIONE (ART.2) COMMA Q

«**valutazione dei rischi**»: **valutazione** globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad **individuare** le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad **elaborare** il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



DEFINIZIONE DI RISCHIO


DEFINIZIONE DI PERICOLO

PERICOLO - RISCHIO ART. 2

- r) «**pericolo**»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni;
- s) «**rischio**»: **probabilità** di raggiungimento del livello potenziale di **danno** nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;

-
- **Danno** è la lesione fisica o l'alterazione dello stato di salute causata dal pericolo.
 - **Salute**: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità

PERICOLO




è la potenzialità di causare danno
è una realtà: può o essere o non essere
(on-off)

RISCHIO



Esprime la probabilità che sia raggiunto il
limite potenziale di danno



**SE ESISTE UN PERICOLO
IL RISCHIO NON PUO' ESSERE RIDOTTO A ZERO.**

Rischio zero vuol dire che non esiste quel pericolo

**Il RISCHIO è funzione del Tempo Di Esposizione, della
Probabilità che si verifichi un evento dannoso e della
Gravità del danno**

$$\text{RISCHIO} = f (t , P, D,)$$

PER RIDURRE IL RISCHIO SI DEVE AGIRE SUL

- tempo di esposizione
- la probabilità che un evento si verifichi
- la gravità delle conseguenze (del danno)

- I pericoli sul luogo di lavoro possono esporre il lavoratore a

- **Infortunio sul lavoro**

Evento lesivo da causa violenta in occasione di lavoro, dal quale derivano morte o inabilità permanente o temporanea.



- **Malattia professionale**

Patologia dovuta alla esposizione prolungata ad agenti nocivi presenti nell'ambiente di lavoro



La valutazione deve riguardare i rischi derivanti dall'attività lavorativa e che risultano ragionevolmente prevedibili


○ **RISCHIO GENERICO O NON PROFESSIONALE**

Situazione di pericolo generica che grava su ogni persona nell'identico modo e pertanto esula dal rapporto di lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO O PROFESSIONALE**

Deriva dalle condizioni peculiari di un determinato lavoro



○ **RISCHIO SPECIFICO IMPROPRIO O
GENERICO AGGRAVATO**

Grava su ogni persona ma in misura maggiore su alcuni lavoratori a causa delle condizioni di lavoro



ART. 28. OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

- La valutazione deve ricomprendere **tutti** i rischi (art. 17 comma 1 lettera a) che possono essere presenti sul luogo di lavoro per la sicurezza e la salute dei lavoratori e come specificato all'art. 28 comma 1 sono oggetto della valutazione:
- la scelta delle attrezzature di lavoro
- la scelta delle sostanze o dei preparati chimici impiegati
- la sistemazione dei luoghi di lavoro
- I rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato (dal 1.8.2010)
- Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza
- Quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale
- La valutazione delle interferenze, ovvero dei rischi derivanti dall'intervento di una ditta esterna nell'unità produttiva o dal concomitante operare delle maestranze (ex art. 26)

I RISCHI PARTICOLARI, TRA CUI ANCHE QUELLI COLLEGATI ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO (DAL 1.8.2010)



Stress lavoro-correlato

Condizione, talvolta accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, psicologica o sociale, che si instaura quando le richieste provenienti dall'ambiente lavorativo eccedono le capacità dell'individuo nel fronteggiare tali richieste.

(European Agency for Safety and Health at Work)




Quelli connessi alle **differenze di genere**, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale

Tra la vita lavorativa delle donne e quella degli uomini vi sono differenze fondamentali che influiscono sulla loro Sicurezza e Salute sul Luogo di lavoro

Le misure attuate per la prevenzione dei rischi devono, quindi, tenere conto di tali differenze



- **Rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza**



La valutazione dovrà prendere in particolare esame i rischi di esposizione agli agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare. All'esito della valutazione, il datore di lavoro ha l'obbligo di informare le lavoratrici madri e gli RLS aziendali, ai sensi dell' art. 36 del T.U. Sicurezza, sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.

- **RISCHI** connessi alle differenze di genere, **all'età**,
- **alla provenienza da altri Paesi** e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale



CATEGORIE DI RISCHIO

A) RISCHI **PER LA SICUREZZA** O DI NATURA INFORTUNISTICA

POSSONO CAUSARE **INFORTUNI** CON DANNI ALLE PERSONE A CAUSA DI UN TRAUMA FISICO DI DIVERSA NATURA (MECCANICA, ELETTRICA, FISICA ECC.)

B) RISCHI **PER LA SALUTE** O DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE

SONO I RISCHI CHE POSSONO COMPROMETTERE L'EQUILIBRIO BIOLOGICO DEI LAVORATORI PER **ESPOSIZIONE A SOSTANZE CHIMICHE, BIOLOGICHE O A FATTORI FISICI**

C) RISCHI PER LA SICUREZZA O LA SALUTE O DI TIPO **TRASVERSALE** ORGANIZZATIVO

SONO I RISCHI CHE DERIVANO DAL RAPPORTO TRA UOMO ED **ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO**

CATEGORIE DI RISCHIO

RISCHI PER LA SICUREZZA

RISCHI DI NATURA

INFORTUNISTICA DOVUTI A:

- Ambiente di lavoro
- Macchine
- Impianti Elettrici
- Sostanze pericolose
- Sostanze combustibili
- Sostanze esplosive

RISCHI PER LA SALUTE

RISCHI DI NATURA IGIENICO

AMBIENTALE DOVUTI A:

- Agenti Chimici
- Agenti Fisici
- Agenti Biologici

RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE


RISCHI DI TIPO COSIDDETTO

TRASVERSALE DOVUTI A:

- Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lav. difficili

Rischio da ambienti di lavoro

La definizione di "luoghi di lavoro" è fornita dal D.Lgs. 81/0'8 (Titolo II, articolo 62 , comma 1):
i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;



Dovranno essere sicuramente oggetto di valutazione tutti gli spazi, operativi o di servizio, dove i lavoratori possono venire a trovarsi nello svolgimento delle proprie attività di lavoro, in modo permanente, occasionale o saltuario.

A) RISCHI PER LA SICUREZZA

- I rischi per la sicurezza, o rischi di natura **infortunistica**, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni , ovvero di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).

Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo equilibrio bio-meccanico tra

UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO

che interessa: l'ambiente di lavoro; le macchine e/o le attrezzature utilizzate; le modalità operative; l'organizzazione del lavoro, ecc.

1. **Ambiente di lavoro**
2. **Macchine**
3. **Impianti (Rischi Sicurezza elettrica)**
4. **Sostanze pericolose**
5. **Sostanze infiammabili e o sostanze esplosive**

1) RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

- caratteristiche strutturali e arredi
- spazi, superfici
- pavimenti
- elementi sporgenti,
- ostacoli e fonti di inciampo
- aperture su pareti e pavimenti
- dislivelli
- porte

caratteristiche delle vie di uscita in caso di emergenza:

- larghezza
- lunghezza
- distribuzione
- numero
- dimensioni

1) RISCHI LEGATI AGLI AMBIENTI DI LAVORO

- illuminazione (naturale e artificiale) degli ambienti
- aerazione (naturale e artificiale) e inquinamento indoor (per presenza di polveri, prodotti di combustione, composti organici volatili, ozono, ecc.)
- ambiente termico
- rumore
- presenza di agenti biologici pericolosi per sviluppo di microorganismi negli impianti di condizionamento
- presenza di barriere architettoniche

2) RISCHI DA CARENZE DI SICUREZZA SU MACCHINE E ATTREZZATURE

- elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni;
- elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazione, crolli) cui possono conseguire danni per le persone;
- movimenti di macchinari veloci;
- pericolo di incendio e di esplosione (per attrito; serbatoi in pressione);
- intrappolamento
- Protezione nell'uso di apparecchi a pressione (bombole, circuiti.)

3. Rischi da esposizione di Sostanze pericolose:

- Sostanze infiammabili
- Sostanze corrosive
- Sostanze comburenti
- Sostanze esplosive

4. Rischi legati agli Impianti (Rischi Sicurezza elettrica)

- pannelli di comandi elettrici;
- impianti elettrici, (reti principali di alimentazione, circuiti di illuminazione);
- incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica;
- cavi elettrici sospesi;

5. Rischi da Incendio e/o Esplosione, a per:

- Presenza di materiali infiammabili comburenti o esplosivi
- Possibile formazione di atmosfere esplosive
- Presenza di depositi di materiali infiammabili
- Carenza di sistemi antincendio

B) RISCHI PER LA SALUTE

Rischi per la salute, o rischi **igienico-ambientali**, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'emissione nell'ambiente fattori ambientali di rischio, di natura **chimica, fisica e biologica**, con conseguente esposizione del personale addetto.

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione nei confronti di tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio ambientale tra
UOMO e bio-AMBIENTE DI LAVORO

1. **AGENTI CHIMICI**
2. **AGENTI FISICI**
3. **AGENTI BIOLOGICI**

B)RISCHI PER LA SALUTE

AGENTI CHIMICI - Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.

AGENTI FISICI - Rischi di contatto o esposizione ad agenti fisici che interagiscono in vari modi con l'organismo umano, come:

RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di funzionamento) con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro;

VIBRAZIONI (presenza di apparecchiature e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc.);

MICROCLIMA (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene alla temperatura);

ILLUMINAZIONE (Carenze dei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro in relazione alle tipologia della lavorazione. Non osservanza delle indicazioni tecniche previste in presenza di videotermini)

RADIAZIONI IONIZZANTI

-AGENTI BIOLOGICI -Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani

C) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE ORGANIZZATIVI - TRASVERSALI


sono i rischi che derivano dal rapporto TRA UOMO ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO sono da ricercarsi essenzialmente:

- nella organizzazione del lavoro** (processi di lavoro usuranti, come lavori in continuo, sistemi di turni; movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai videoterminali);
- nei fattori psicologici** (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità; complessità delle mansioni e carenza di controllo; reattività anomala a condizioni di emergenza);
- nei fattori ergonomici** (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro, ecc.);
- nelle condizioni di lavoro difficili.**

Stress lavoro-correlato

RISCHI DA VALUTARE PARTICOLARMENTE NEL NOSTRO SETTORE DI ATTIVITÀ

- **Rischi derivanti dai luoghi di lavoro** (Titolo II D.Lgs. 81/2008)
- **Rischi collegati allo stress lavoro-correlato** (Titolo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da movimentazione manuale dei carichi** (Titolo VI del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali** (Titolo VII del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione al rumore** (Titolo VIII Capo II del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione a vibrazioni** (Titolo VIII Capo I del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ottiche artificiali** (Titolo VIII Capo V del D. Lgs. 81/2008)
- **Rischio da esposizione/utilizzo di attrezzature che producono radiazioni ionizzanti** (Titolo VIII art.180. 3 del D. Lgs. 81/2008, D.Lgs 230/95, e sue successive modificazioni, D.Lgs 257/01.)
- **Rischio da esposizione ad agenti chimici** (Titolo IX Capo I D.Lgs.81/2008)
- **Rischio da esposizione ad agenti biologici** (Titolo X del D.Lgs. 81/2008)
- **Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario** (Titolo X bis del D.Lgs. 81/2008)
- **Rischio per le lavoratrici in gravidanza e allattamento** (art. 11 del D.Lgs. 151/2001)
- **Rischio d'incendio** (art. 2 del D.M. 10/03/98)




VALUTAZIONE DELLE INTERFERENZE: RISCHI DERIVANTI DALL'INTERVENTO DI UNA DITTA ESTERNA NELL'UNITÀ PRODUTTIVA O DAL CONCOMITANTE OPERARE DELLE MAESTRANZE.

**Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o
d'opera o di somministrazione**

ART. 26. OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI SOMMINISTRAZIONE

Rischi che si possono verificare durante gli interventi occasionali di manutenzione a macchinari, impianti, attrezzature varie o locali, in occasione dei quali i **lavoratori delle ditte esterne** appaltatrici si trovano ad interferire con i rischi appartenenti dell'unità produttiva nella quale sono chiamati ad operare.





**L'interferenza è una circostanza in cui si verifica un
EVENTO RISCHIOSO
tra il personale del committente e quello dell'appaltatore (e
subappaltatore) o
tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede.**

FINALITÀ

DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI



La valutazione dei rischi è finalizzata ad individuare le adeguate misure **di prevenzione** e **di protezione** e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;

Ovvero la finalità è quella di mettere in condizione il datore di lavoro che ne ha l'obbligo, di individuare tutti i rischi presenti in quel luogo di lavoro in modo da poter prendere le misure necessarie a tutela della sicurezza e la salute dei lavoratori

- *PREVENZIONE (art.2 comma n) «Prevenzione»:*
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno


L'obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di prendere provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

QUALI:

- **La prevenzione**
- **La protezione**
- **L'informazione dei lavoratori**
- **La formazione professionale degli stessi**
- **L'organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari**



PREVENZIONE



Diminuire la
PROBABILITA'
del **EVENTO**

PROTEZIONE



Diminuire
la **ENTITA'**
del **DANNO**

La valutazione del rischio non deve essere affrontata con superficialità, non è un atto formale finalizzata a soddisfare un adempimento legislativo poiché è il momento in cui si decidono quali livelli di rischio siano accettabili e si scelgono le priorità di intervento

Non prendere in considerazione un pericolo vuol dire esporre ad un rischio non controllato i lavoratori con conseguenze a volte catastrofiche



La valutazione del rischio è un esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro che serve a definire quale siano le cause probabili di lesioni o di danni necessario per porre in atto le **misure di tutela** del caso secondo quanto previsto dall'Art. 50 15 del D. Lgs. 81/2008

Art. 15. Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono:

- b) **la programmazione della prevenzione.....**
- c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo...
- d) il rispetto dei principi ergonomici,.....;
- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) **l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio**
- n) **l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; .. o) per dirigenti e i preposti .. p) per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;**
- q) **le istruzioni adeguate ai lavoratori;**
- r) **la partecipazione e consultazione dei lavoratori ...e dei RLS**
- t) **la programmazione delle misure x migliorare nel tempo la sicurezza, ..**
- u) **le misure di emergenza**
- z) **la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti,**



**QUANDO DEVE ESSERE EFFETTUATA
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E
QUANDO DEVE ESSERE
RIVISTA/AGGIORNATA?**

○ **Art. 28.** *Oggetto della valutazione dei rischi 3-bis.*

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare **immediatamente** la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

- La valutazione deve essere effettuata **immediatamente** all'inizio della attività mentre il documento che ne comprova l'effettuazione deve essere redatto entro tre mesi dall'inizio attività

RIELABORAZIONE DELLA VALUTAZIONE

Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
art. 29 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008

*3. La valutazione dei rischi deve essere **immediatamente** rielaborata, in occasione di **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione** del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di **evoluzione della tecnica**, della prevenzione o della protezione o a seguito di **infortuni significativi** o quando i **risultati della sorveglianza sanitaria** ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere termine di **trenta giorni** dalle rispettive causali.*

Termine di 90 giorni per elaborare il primo DVR e nel caso di una eventuale rielaborazione di tali documenti ridotto a 30 giorni dalle causali che hanno portato a rivedere la valutazione dei rischi.



COME COMPROVARE L'AVVENUTA EFFETTUAZIONE VALUTAZIONE DEI RISCHI?

55

- DVR elaborato rispettando i criteri e i contenuti previsti dalla normativa
- DVR standardizzato

- Valutazione dei rischi: immediata

Previa consultazione RSL
In collaborazione con: RSPP, medico
competente ove previsto



Documento di valutazione dei rischi
entro 3 mesi dall'inizio attività
data certa o attestata

La normativa stabilisce le caratteristiche del documento ovvero come deve essere redatto x contenuti e tempi.

VALUTAZIONE

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMMEDIATA

RIVALUTAZIONE DEL RISCHIO

IMMEDIATA

**DALL'EVENTO CHE HA
DETERMINATO LA RIVALUTAZIONE**

DOCUMENTAZIONE

DVR

Documento di valutazione

DVR STANDARDIZZATO
meno di 10 dipendenti e fino
a 50 in particolari condizioni

ENTRO 90 GIORNI
DALL'INIZIO ATTIVITÀ

RIELABORAZIONE del DVR

ENTRO 30 GIORNI
DALL'EVENTO CHE HA
DETERMINATO LA
RIELABORAZIONE



Sicurezza sul lavoro

Dlgs 81.08

La gestione della documentazione tecnico amministrativa.





D.LGS 9 APRILE 2008 N. 81

**QUALI OBBLIGHI DEVE ASSOLVERE
IL TITOLARE DI UNO STUDIO
MEDICO/ODONTOIATRICO ?**

**COSA CHIEDONO GLI UFFICI
COMPETENTI SUL D.LGS. 81/08?**

**QUALI DOCUMENTI VENGONO
RICHIESTI?**

ART. 18. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

IN VIGORE DAL 20 AGOSTO 2009



1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all' articolo 3 , e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
 - a) nominare il **medico competente** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo;
 - b) **designare** preventivamente i **lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle **capacità e delle condizioni** degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
- d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei **dispositivi di protezione individuale**, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- f) **richiedere l'osservanza** da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- g) inviare i lavoratori alla **visita medica** entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto; [\(72\)](#)

- n) **consentire ai lavoratori di verificare**, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- o) **consegnare tempestivamente al rappresentante** dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all' articolo 17 , comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53 , comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r). Il documento è consultato esclusivamente in azienda; [\(74\)](#)
- p) **elaborare il documento** di cui all' articolo 26 , comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall' articolo 53 , comma 5, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda; [\(75\)](#)

- q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano **causare rischi per la salute della popolazione** o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- r) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA**, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 , entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli **infortuni** sul lavoro che comportino l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni. L'obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all' articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 ; [\(80\)](#) [\(76\)](#)

- s) **consultare il rappresentante dei lavoratori** per la sicurezza nelle ipotesi di cui all' articolo 50 (Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza);
- t) adottare le misure necessarie ai fini della **prevenzione incendi** e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all' articolo 43 . Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento**, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro [\(81\)](#);
- v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la **riunione periodica** di cui all' articolo 35 ;
- z) **aggiornare le misure di prevenzione** in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) **comunicare in via telematica all'INAIL e all'IPSEMA**, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all' articolo 8 , in caso di nuova elezione o designazione, **i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori** per la sicurezza; in fase di prima applicazione l'obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati; [\(77\)](#)

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

1-bis. L'obbligo di cui alla lettera r) del comma 1, relativo alla comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi dall'adozione del decreto di cui all' articolo 8 , comma 4. [\(78\)](#)

2. Il datore di lavoro **fornisce al servizio di prevenzione e protezione** ed al medico competente informazioni in merito a:

- a) la natura dei rischi;
- b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
- e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.

In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a **vigilare** in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19 (Obblighi del preposto), 20 Obblighi dei lavoratori , 22 Obblighi dei progettisti , 23 Obblighi dei fabbricanti e dei fornitori, 24 Obblighi degli installatori e 25 Obblighi del medico competente , ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti. [\(79\)](#)



ARTICOLO 20 - D.LGS 81/08

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

- 1. **Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza** e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.



AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

- Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 81/2008 è necessario che tutte le attività provvedano all'aggiornamento della documentazione prodotta ai sensi del D. Lgs. 626/1994 al fine di comprovare l'avvenuta applicazione di tutti i successivi decreti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro



articolo 29, comma 3 *Anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. A tale documentazione accede, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza».*

26/04/10	Valutazione delle Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA): ultravioletti, infrarossi, laser, ..
31/12/10	Valutazione dello stress lavoro-correlato
31/06/13	Anche le aziende con meno di 10 lavoratori che si sono avvalse autocertificazione dovranno redigere un DVR "semplificato".
31/10/13	Rispetto dei valori limite per attrezzature e impianti produttori CAMPI ELETTROMAGNETICI.
25/03/2014	Prevenzione delle ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. DECRETO LEGISLATIVO 19 febbraio 2014, n. 19 Attuazione della direttiva 2010/32/UE
07 /05/2015	Rischi legati alla legionellosi Conferenza Stato-Regioni le "Linee guida per il controllo e la prevenzione della legionellosi".

IN PRATICA
ADEMPIMENTI E DOCUMENTI LA CUI
RESPONSABILITÀ RICADE SUL TITOLARE DELLO
STUDIO INERENTI AL:

- **DATORE DI LAVORO**
- **RSPP**
- **RLS**
- **LAVORATORI**

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI DATORE DI LAVORO

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI: IMMEDIATA
2. Nomina del **MEDICO COMPETENTE** per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge
3. **DVR/ DVR Standard**: 90 giorni dall'inizio attività, data certa o attestata
consegna tempestiva di copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza: **documento di ricevuta**
 - ❑ **3b NUOVA VALUTAZIONE DEI RISCHI IMMEDIATA** in caso di sopravvenuti cambiamenti o infortuni gravi
 - ❑ **3C RIELABORAZIONE del DVR** entro 30 gg dall'evento che ha determinato la rielaborazione
 - ❑ **Ricevuta** della Consegna di copia del DVR rielaborato all' RLS

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI DATORE DI LAVORO

- 3. **DUVRI**: Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, da allegare al contratto di appalto o di opera. In caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, tale obbligo non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici.....
- Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI DATORE DI LAVORO/RSPP

4a. NOMINA RSPP

- ❑ Documento di assegnazione incarico
- ❑ Documento di accettazione incarico

4b. AUTODESIGNAZIONE: svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione

- ❑ Corso – attestato svolgimento corso
- ❑ Corso – attestato svolgimento aggiornamenti

art. 28 2e: il nominativo del RSPP deve essere indicato nella valutazione dei rischi (non più necessaria comunicazione agli uffici competenti)

Art. 34. Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP)

con l'entrata del D.Lgs 09.04.2008, n°81 il datore di lavoro non deve più trasmettere il nominativo dell'RSPP agli enti interessati ma **deve** **indicare il nominativo del R.S.P.P. nel Documento di Valutazione dei Rischi** così come sancito dall'**art. 28, comma 2, lettera e) del D.Lgs. 81/08** che prevedeva , per il mancato adempimento, un' ammenda da € 3.000 a €. 9.000.

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI

RLS

ART. 47, COMMA 2:

IN TUTTE LA AZIENDE, O UNITÀ PRODUTTIVE, È ELETTO O DESIGNATO IL RLS

- Elezione, nomina, designazione **RLS**
- RLS interno o esterno (RLS Territoriale)
- **INTERNO**
- Verbale elezione, nomina RLS
- corso (32 ore)– attestato svolgimento corso
- corsi aggiornamento (4 ore) RLS: attestati dei corsi svolti
- comunicazione **INAIL** nominativo rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

ai sensi dell'art. 18 comma1 lettera aa (Il datore di lavoro o il dirigente hanno l'obbligo di comunicare in via telematica all'Inail in caso di nuova nomina o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls)

- **ESTERNO (organismi paritetici)**
- Documento conferimento incarico/designazione – accettazione
- **IL NOMINATIVO DEL RLS O RLST DEVE COMPARIRE NEL DVR.**

RLST

○ ORGANISMI PARITETICI

Il D.Lgs. n. 81/2008 definisce sinteticamente all'art.2 questi soggetti e li individua in quegli “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.

Si tratta di enti costituiti a livello territoriale e in modo paritetico, cioè su iniziativa di associazioni di parte imprenditoriale e sindacale, appartenenti allo stesso comparto o settore lavorativo. Sono perciò finanziati attraverso contributi sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

- **hanno il compito, tra l'altro, di designare e comunicare alle aziende che non hanno nominato il proprio RLS aziendale il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale.**

ART. 37. FORMAZIONE DEI LAVORATORI E DEI LORO RAPPRESENTANTI FORMAZIONE RLS

- 10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
- Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono **stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale**.
- La durata minima dei corsi è di **32 ore** iniziali, di cui 12 sui rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA FORMAZIONE DEL RLS PER LE AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 15 DIPENDENTI

- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza dei nuovi rischi.
- Sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.
- Il comma 11 dell'art. 37, rimette alla **contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico**, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELLA FORMAZIONE DEL RLS

AZIENDE CHE OCCUPANO FINO A 15 LAVORATORI

- La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti **deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi** o all'insorgenza dei nuovi rischi.
- Sulla base della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati, sono tenute a ripetere la formazione suddetta al verificarsi dei presupposti sopra sottolineati.

OLTRE 15 LAVORATORI

- Il comma 11 dell'art. 37, rimette alla contrattazione collettiva nazionale le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, fissando la durata minima dello stesso in 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori.

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI LAVORATORI INCARICATI EMERGENZE

Designare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di gestione delle emergenze

(fino a cinque lavoratori il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione **EMENDATO DAL JOBS ACT)**

- INCARICATO EMERGENZE ANTINCENDIO O AUTODESIGNAZIONE del datore di lavoro:

Corso - attestato partecipazione al corso

Durata corsi: rischio incendio basso 4 ore; medio 8 ore; alto 16 ore

Corsi di aggiornamento

- INCARICATO EMERGENZE PRONTO SOCCORSO:

Corso- attestato partecipazione al corso

O AUTODESIGNAZIONE del datore di lavoro che essendo un sanitario è esonerato dal corso

I nominativi dei lavoratori incaricati delle emergenze non vanno comunicati a nessun ufficio devono comparire nel DVR

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI LAVORATORI

OBBLIGO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DI ASSICURARE LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI IN TEMA DI SICUREZZA (art. 36 e [art. 37](#)), il mancato ottemperamento di tale obbligo è sanzionato con l'arresto dai due ai quattro mesi o con una ammenda da 1500 a 5200 euro (art. 55, comma 5, lettera c).

- CORSI FORMAZIONE LAVORATORI
- CORSI DI AGGIORNAMENTO
- ATTESTATI di formazione e aggiornamento dei lavoratori

ADEMPIMENTI OBBLIGHI DOCUMENTI LAVORATORI

○ FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI

ENTRO QUANDO

- La formazione dei lavoratori in essere andava completata entro 12 mesi dall'entrata in vigore dell'accordo ovvero entro il **11/1/2013**;
- la formazione dei dirigenti e dei preposti entro 18 mesi (11/7/2013).
- In caso di soggetti neoassunti, la formazione dovrà essere completata entro massimo 60 giorni dalla data di assunzione.

DURATA MINIMA DELLA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

- Il corso deve avere una durata di 16 ore in relazione al rischio alto riferito al lavoro in **ambito sanitario**.
- 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di Formazione Specifica per i settori della classe di rischio alto: **TOTALE 16 ore**
- **Rischio medio (es addetti alle pulizie) 12 ore (4+8)**

AGGIORNAMENTO: i lavoratori che hanno avuto una formazione pregressa documentata tra il 2007 e il 2011 sono tenuti a svolgere un *aggiornamento di 6 ore entro l'11.01.2017*.

I lavoratori che hanno effettuato una formazione da più di 5 anni (prima del 2007) erano tenuti ad aggiornarsi entro la fine del 2012.

L'aggiornamento dovrà **ripetersi ogni 5 anni e avrà la durata di 6 ore.**

- **CONSULTAZIONE del Rappresentante dei Lavoratori per La Sicurezza (RLS)**



**-IN CHE FORMA DEVE ESSERE
REDATTA E CONSERVATA LA
DOCUMENTAZIONE ?**

**- DOVE DEVE ESSERE CONSERVATA
LA DOCUMENTAZIONE ?**

IN CHE FORMA DEVE ESSERE REDATTA LA DOCUMENTAZIONE?

- Art.28 -2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all' articolo 53, su **supporto informatico** e deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all' articolo 53, **di data certa o attestata** dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato
- In assenza di MC o RLS o RLST, la data certa va documentata con PEC o altra forma prevista dalla legge.



Posta Elettronica
CERTIFICATA

DATA CERTA



- **Poste Italiane** dal 1 aprile 2016 non eroga più il servizio “Data Certa”
- La **posta elettronica certificata** garantisce la data certa. Spedirla via **PEC** a voi stessi oppure ad un altro account di posta elettronica certificata. (Da PEC a PEC)
- **POSTA:** invio raccomandata a voi stessi
- **NOTAIO**
- **ANNULLAMENTO DELLA MARCA DA BOLLO:** qualsiasi pubblico ufficiale è legittimato a fornire una data certa a un documento mediante un semplice timbro di annullo di marca da bollo
- **DATA CERTA DIGITALE :** acquistare il servizio **Data Certa Digitale** di **Postel** il quale consente di certificare la data di un documento mediante l'apposizione di una **marca postale elettronica (EPCM)** o l'acquistare una **marca temporale**. La marca temporale è il servizio a pagamento fornito dai **certificatori accreditati** .

DATA ATTESTATA

Il DVR deve essere sottoscritto dal

- DATORE DI LAVORO
- RSPP responsabile del servizio di prevenzione e protezione
- RSL/RLST rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o dal rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale
- MC medico competente, ove nominato

MANCANZA DI DATA CERTA O ATTESTATA


- non fornire di data certa un DVR elaborato al termine di una valutazione dei rischi presenti nei luoghi di lavoro, equivale in sostanza, ai fini della applicazione delle relative sanzioni a non aver effettuata la valutazione dei rischi medesimi.
- Pertanto il datore di lavoro è passibile della sanzione prevista dall'art. 55 comma 1, stabilita nell'arresto da quattro ad otto mesi o nell'ammenda da 5.000 a 15.000 euro **“per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi.**

OBBLIGO DI APPORRE DATA CERTA

- l'obbligo di apporre la data certa sul documento di valutazione dei rischi, che era stato già fissato al 1°/1/2009, è entrato in vigore il **16/5/2009** in virtù della proroga concessa con il [decreto-legge 30/12/2008 n. 207](#) convertito, con modificazioni, con la legge 27/2/2009 n. 14 con il quale è stato prorogato anche l'entrata in vigore dell'obbligo della valutazione dei rischi limitatamente a quelli da stress lavoro-correlato. Pertanto i DVR redatti e datati prima del 16/5/2009 non sono sottoposti all'obbligo della certificazione della data di redazione.

DOVE DEVE ESSERE CONSERVATA LA DOCUMENTAZIONE ?


- Art.29 -4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) DVR, e quello di cui all'articolo 26, comma 3 (Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione), devono essere **custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.**





Ordine provinciale medici chirurghi
e odontoiatri di Modena

In collaborazione con



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena

Sicurezza sul lavoro in ambito medico

CORSO DI AGGIORNAMENTO PER DATORI DI LAVORO DI STUDI MEDICI E ODONTOIATRICI CHE ESERCITANO LA FUNZIONE DI RSPP (D.Lgs.81/08- D.M. 16/01/1997)



GIUGNO/ OTTOBRE 2016
Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri
P.le Boschetti 8 – Modena